

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1603

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLA, ANSELMI TINA, AIARDI, ALLOCCA, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BISAGNO, BONFERRONI, BORRI, BORRUSO, BORTOLANI, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARAVITA, CARLOTTO, CATTANEI, CAVIGLIASSO PAOLA, CERIONI, CIANNAMEA, CITARISTI, COSTAMAGNA, DAL CASTELLO, DE CINQUE, DEGAN, DELL'ANDRO, FALCONIO, FEDERICO, FIORET, FORNASARI, FOTI, GARAVAGLIA MARIA PIA, GAROCCHIO, GRIPPO, LA LOGGIA, LUCCHESI, MANFREDI MANFREDO, MARZOTTO CAOTORTA, MENSORIO, MENZIANI, MEROLLI, MORO, PAVONE, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PORTATADINO, PUCCI, QUARENGHI VITTORIA, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SALVI, SANESE, SANGALLI, SCALIA, SCAJOLA, SCOZIA, SILVESTRI, TASSONE, TOMBESI, VENTRE, VIETTI ANNA MARIA, ZANFORLIN, ZARRO, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 16 aprile 1980

Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie  
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia riguardante il reinserimento dei cittadini invalidi nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private è attualmente regolata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che ne disciplina le modalità di assunzione obbligatoria

La legge citata, pur avendo avuto il merito di unificare la complessa normativa del collocamento obbligatorio, non ha pienamente soddisfatto le attese delle categorie invalide, tanto da far avvertire alle forze politiche e alle parti sociali l'esigenza di una profonda riforma dell'attuale disciplina del collocamento obbligatorio, specie in considerazione del fatto che una soluzione del problema può avere sulla politica occupazionale del nostro paese

Prima di illustrare i punti salienti della normativa che si propone, pare utile riassumere le principali tappe della legislazione italiana in questo campo

La prima legge sul collocamento obbligatorio fu emanata in favore degli invalidi di guerra nel 1917 (decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1032), successivamente legge 21 agosto 1921, n. 1312, legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367. Tale provvedimento trova origine da motivi di ordine morale e giuridico conseguenti alle vicende della prima guerra mondiale. Considerazioni di ordine patriottico portarono al consolidamento di un diritto in base alla giustificazione che il titolo morale della tutela del cittadino che ha subito menomazioni

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

difendendo la Patria è diverso da quello di colui che è invalido per cause naturali e di lavoro, per cui gli invalidi di guerra cronologicamente furono i primi a beneficiarne.

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha qualificato il diritto degli invalidi a un collocamento sicuro e dignitoso, nonché ad un'assistenza che non sia una graziosa elargizione dello Stato. La legislazione sociale, pur informandosi ai principi contenuti negli articoli 4 « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto » e 38 « Lo Stato si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana... », negli articoli 3 e 32 ha affrontato il tema dell'avviamento al lavoro preferenziale riprendendo schemi che storicamente ricalcavano impostazioni settoriali, riconoscendo alcune categorie titolari di un diritto soggettivo alla tutela ed altre ad un mero interesse alla riabilitazione e al recupero sociale.

Da qui ne è seguita una legislazione frammentaria in favore di numerose categorie identificate di volta in volta a seconda del tipo e della causa dell'invalidità.

Le più importanti leggi emanate in questo contesto sono: quella a favore del collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio, in analogia a quanto disposto per gli ex militari e civili di guerra invalidi (legge 24 febbraio 1953, n. 142).

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, riconobbe lo stesso diritto agli invalidi del lavoro presso le aziende private, esteso alle pubbliche amministrazioni con legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In periodi diversi altre categorie di invalidi ottennero il riconoscimento dell'avviamento obbligatorio al lavoro: orfani e vedove di guerra (legge 13 marzo 1958, n. 365); orfani e vedove dei caduti per causa di servizio o del lavoro (legge 15 novembre 1965, n. 1288); gli invalidi civili

(decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, e legge 5 ottobre 1962, n. 1539); i privi della vista (legge 14 luglio 1957, n. 594; legge 28 luglio 1960, n. 778; legge 5 marzo 1965, n. 155; legge 11 aprile 1967 numero 231); i minorati dell'udito (legge 13 marzo 1958, n. 308); i profughi (legge 4 marzo 1952, n. 137, e seguenti).

La legge 2 aprile 1968, n. 482, approvata al termine della IV Legislatura, aveva lo scopo di porre ordine e disciplinare in modo organico e uniforme l'intera materia del collocamento obbligatorio, particolarmente per le modalità di avviamento al lavoro, condizioni e presupposti per gli aventi diritto, organi preposti all'avviamento, alla vigilanza ed all'esame delle posizioni degli obbligati e degli aventi diritto.

Sul piano funzionale normativo tale legge ha rivelato numerose carenze, non ha avvantaggiato gli invalidi limitando il collocamento speciale ai soli disoccupati di età inferiore ai 55 anni, attribuendo la funzione del collocamento obbligatorio agli uffici del lavoro senza potenziare la dotazione organica degli stessi con personale specializzato, per cui le problematiche del settore venivano affrontate dalla Commissione provinciale in modo superficiale data la inadeguatezza degli strumenti di intervento. La tutela giuridica degli invalidi nei confronti della pubblica amministrazione non ha dato risultati apprezzabili: il ricorso al Consiglio di Stato e quello alternativo al Capo dello Stato sono strumenti non sempre accessibili sia per ragioni economiche sia per la difficoltà di accesso a causa della notevole burocratizzazione nella prassi di espletamento.

Le lacune più vistose della legge 2 aprile 1968, n. 482, hanno portato, in dodici anni di applicazione della stessa, al risultato che il numero degli avviati al lavoro è nettamente inferiore al livello di assunzioni obbligatorie previste su base percentuale e ciò è dipeso anche dalla resistenza dei datori di lavoro ad assumere invalidi; essi infatti considerano tale tipo di assunzione come una forma di intervento assistenziale a favore di persone considerate improduttive.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nel corso della VI e della VII Legislatura numerose e pressanti sono state le istanze per una migliore ristrutturazione del collocamento obbligatorio anche in considerazione dei rilevamenti statistici che hanno dato e danno in progressiva e costante diminuzione gli appartenenti alle categorie degli invalidi di guerra, in crescente costante aumento la categoria degli invalidi del lavoro; in assurdo incremento gli invalidi civili specie nelle regioni meridionali perseguitate dal male cronico della disoccupazione ed in cui tale «qualifica» troppo facilmente rilasciata viene utilizzata per sfuggire allo stato di occupazione e sottoccupazione.

Alla fine della VI Legislatura (ottobre-novembre 1975) il Comitato ristretto della Commissione permanente lavoro della Camera aveva elaborato un testo ricavato da più proposte di legge che poteva soddisfare sufficientemente le aspettative delle categorie. Tale testo, approvato anche dalle forze sociali e dalle associazioni di categoria, fu presentato alla Commissione lavoro che ne chiese la discussione in sede legislativa. La crisi di governo del gennaio 1976 portò a un'interruzione dei lavori che furono frustrati dall'anticipato scioglimento delle Camere.

All'inizio della VII legislatura vennero riproposte numerose proposte di legge tendenti a razionalizzare la materia. Tra lo scorcio del 1976 e fino al mese di maggio del 1977 il Comitato ristretto della XIII Commissione lavoro della Camera esaminò il complesso delle varie proposte di legge: la n. 171 (Marocco ed altri), la n. 27 (Gasco ed altri), la n. 132 (Boffardi Ines ed altri), la n. 433 (Gargano), la n. 507 (Matteotti e Ciampaglia), la n. 780 (Tremaglia ed altri). L'avviso contrario del Ministero del tesoro su tutte le proposte di legge fece ritenere opportuno al relatore (Boffardi Ines) di ricondurre alla Commissione plenaria la decisione circa il modo di proseguire i lavori, chiedendo anche un chiarimento da parte del Governo in seguito al quale ogni gruppo politico avrebbe dovuto assumere le proprie responsabilità di fronte alle categorie protette, specie in ordine alla possibilità di una con-

fluenza della normativa sulle assunzioni obbligatorie nel disegno di legge predisposto dal Governo sul collocamento ordinario. L'allora Sottosegretario al lavoro onorevole Bosco espresse per il Governo il parere che le due normative dovevano restare distinte in considerazione delle diverse finalità che si proponevano. Alcune forze politiche rilevarono invece la necessità di una visione d'assieme dei problemi del collocamento (provvedimento sull'occupazione giovanile, sulle donne, in materia di ristrutturazione industriale) e quindi in un raccordo tra i vari tipi di collocamento.

Le tristi vicende connesse con la strage di Via Fani e il rapimento e l'uccisione dell'onorevole Moro, il lunghissimo impegno parlamentare per la legge sull'aborto e riforme sociali di vasta portata, come il varo della legge di riforma sanitaria (23 dicembre 1978, n. 833, «Istituzione del servizio sanitario nazionale»), fece accantonare nel 1978 la prosecuzione dell'esame della riforma del collocamento obbligatorio. La lunghissima crisi politica dello scorso anno, con la caduta del Governo Andreotti e il nuovo anticipato scioglimento delle Camere, hanno riproposto in tutta evidenza con l'apertura dei lavori parlamentari dell'VIII Legislatura, i problemi rimasti insoluti nel delicato settore del collocamento obbligatorio degli invalidi di tutte le categorie.

La proposta di legge in esame tende ad eliminare almeno le più evidenti sprequazioni ed incongruenze che l'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, ha evidenziato.

L'articolo 1 identifica i soggetti obbligati e gli aventi diritto all'assunzione obbligatoria, estendendo la tutela anche ai soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali di qualsiasi natura e origine.

A modifica della precedente normativa si è inteso elevare il limite di età per le assunzioni presso i privati datori di lavoro e quello del pensionamento per vecchiaia (60 anni per gli uomini, 55 anni per le donne). Si è inteso anche stabilire al 26° anno il limite di età nei confronti degli

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

orfani adeguando tale limite a quello disposto da leggi analoghe (assegni familiari, servizio militare).

L'articolo 2 definisce gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra.

L'articolo 3 definisce gli invalidi per servizio.

L'articolo 4 definisce gli invalidi del lavoro.

L'articolo 5 eleva il grado di invalidità minima ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi civili in considerazione del fatto già espresso in premessa che l'espansione di tale categoria fa supporre che il riconoscimento di questo tipo di invalidità sia divenuto un meccanismo per risolvere problemi di disoccupazione e sottoccupazione nelle aree economicamente più depresse. Offre una maggiore tutela degli handicappati, in particolare gli affetti da minorazioni di carattere psichico e sensoriale riservando loro posti di lavoro protetto, tendendo così ad adeguare la normativa alle strutture previste dalla riforma sanitaria. Nell'articolo viene ampliato il contenuto della precedente normativa includendo nella categoria anche i privi della vista divenuti tali per cause non riconducibili a fatto di guerra, di servizio o di lavoro.

L'articolo 6 definisce i privi della vista.

L'articolo 7 formula una più esatta definizione dei minorati dell'udito estendendo il diritto a coloro che siano stati colpiti successivamente all'apprendimento fonetico, da sordità bilaterale assoluta e con un residuo uditivo non superiore a 40 decibel.

L'articolo 8 completa il quadro degli aventi diritto estendendo l'applicazione delle norme sul collocamento al coniuge superstite e ai figli anche se il matrimonio o il concepimento siano avvenuti succes-

sivamente all'evento invalidante. Precisa lo stato di orfano ammettendo anche l'iscrizione negli elenchi agli orfani equiparati che pur avendo superato il limite di età al momento della morte del genitore o dello stato di inabilità permanente fossero a carico del genitore stesso.

L'articolo 9 ritocca incisivamente le aliquote percentuali dei singoli riservatari: accorporando gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio ne riduce la percentuale al 20 per cento; elevando invece quella degli invalidi del lavoro al livello del 30 per cento, quella degli invalidi civili e civili privi della vista al 25 per cento e riservando ai minorati psichici e mentali la percentuale del 5 per cento.

L'articolo 10 sancisce l'esclusione del periodo di prova in considerazione che la sua fissazione a norma dell'articolo 2096 del codice civile durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso e senza indennità, è inammissibile per i rapporti di lavoro costituiti obbligatoriamente in forza di legge. Il patto in questione sembra logicamente giustificato solo in quanto l'assunzione al lavoro sia stata decisa in seguito a libera contrattazione mentre si presenta privo di fondamento poiché contrasta con la natura coattiva dell'assunzione per cui diritti e doveri inerenti al rapporto che ne consegue assumono fin dal primo momento la forma definitiva. Tale orientamento è condiviso dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nelle sentenze n. 615 del 2 febbraio 1976, n. 2662 del 7 luglio 1975 della Cassazione civile, n. 2242 del 14 giugno 1957, n. 2742 del 10 ottobre 1955 e da una decisione della III Sezione penale, la n. 1916 del 7 dicembre 1972.

L'articolo 11 si sofferma sugli obblighi prescritti alle aziende private ed enti pubblici economici. Al fine di sanare speranze evidenziate con la vigente normativa è stato disposto il riassorbimento delle unità invalidatesi nei casi in cui le aziende esercitino particolari attività che

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

espongono i dipendenti a contrarre malattie professionali o al rischio di infortunio.

Con l'ultimo comma di detto articolo si è inteso evitare che un'azienda dislocata in diverse province possa fittiziamente suddividersi in più unità dipendenti ciascuna con un organico inferiore al minimo per eludere la legge.

Con l'articolo 12 (riguardante le disposizioni per l'assunzione obbligatoria da parte degli enti pubblici) si è reputato opportuno estendere l'elevazione del limite di età a 55 anni anche nei confronti dei riservatari che partecipino ai concorsi di ammissione nelle carriere direttive, di concetto ed equiparate. Ciò in armonia con il più recente indirizzo giurisprudenziale dei Tribunali Amministrativi Regionali.

L'articolo 13 fissa il procedimento da seguire per l'emanazione dei provvedimenti di esonero con particolare riguardo alla tassativa elencazione delle imprese che si trovino in speciali condizioni a causa della particolare natura e modalità dell'attività lavorativa.

Gli articoli 14, 15 e 16 specificano le procedure e gli organi che incidono sulle domande di esonero da parte delle aziende che lo richiedono.

L'articolo 17 dispone la decadenza degli esoneri già concessi ai privati datori di lavoro con la normativa vigente.

L'articolo 18 tratta dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, che devono essere obbligatoriamente assunti presso i sanatori e le case di cura per tubercolotici.

L'articolo 19 prevede una tutela più incisiva nei confronti dei minorati trattando delle remore di carattere giuridico poste a difesa dell'obbligatorietà delle assunzioni previste dalla legge.

Con l'articolo 20 si istituisce la Commissione provinciale quale organo del collocamento obbligatorio.

L'articolo 21 stabilisce i criteri fondamentali di disciplina dell'avviamento al lavoro. In esso sono fissate preferenze all'avviamento per gli appartenenti alle categorie che hanno frequentato corsi di addestramento professionale e cicli di rieducazione sociale istituiti dalle Regioni o dalle stesse riconosciute. La disposizione inoltre assegna il termine perentorio di 90 giorni alle amministrazioni, aziende ed enti pubblici per coprire i posti resisi vacanti.

L'articolo 22 assegna alla Commissione provinciale nuovi compiti, quali: l'esame delle denunce semestrali, la richiesta dell'accertamento dell'idoneità fisica dell'invalido che richieda l'iscrizione negli appositi elenchi, la competenza a decidere circa le iscrizioni degli aspiranti in caso di insufficiente documentazione; la deliberazione sulle richieste di esonero presentate dalle aziende operanti nel territorio della provincia e l'espressione di pareri sulle richieste di compensazione territoriale presentate dalle aziende situate in ogni singola provincia.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento sono costituite tre Sottocommissioni composte dai rappresentanti delle categorie invalide maggiormente rappresentative, con il compito di collaborare con l'organo provinciale del collocamento nell'espletamento dell'esame delle denunce semestrali, di accertamento della qualifica professionale degli invalidi in relazione alle loro minorazioni ed attitudini lavorative: di instaurare rapporti con l'Ente Regione per quanto attiene alle materie ad esso delegate, in specie la sanità e la formazione professionale.

L'articolo 23 istituisce la Commissione regionale per un logico adeguamento delle norme del collocamento alla realtà costituzionale dipendente dalla presenza e dalla funzionalità delle Regioni. A detta Com-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

missione viene affidata la decisione sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nella stessa regione; la decisione in seconda e definitiva istanza sui ricorsi delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati in materia di esonero; la decisione sui ricorsi presentati dai soggetti tutelati avverso il decreto di iscrizione negli elenchi. La Commissione attua compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale dirette a conseguire la massima occupazione degli invalidi.

L'articolo 24 detta norme per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali.

L'articolo 25 si riferisce alla composizione e alle attribuzioni della Sottocommissione centrale che risulta integrata dai rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro. A detta Sottocommissione è attribuito il compito di decidere sui ricorsi presentati dalle aziende aventi sede in più regioni contro i provvedimenti emanati dalla Commissione provinciale in materia di esoneri dall'obbligo di assunzione ed in seconda e definitiva istanza decide i ricorsi delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati dalla Sottocommissione stessa in materia di esoneri.

L'articolo 26 si occupa della istituzione presso gli uffici provinciali del lavoro di appositi elenchi per le varie categorie di invalidi.

L'articolo 27 tratta degli accertamenti sanitari, demanda il compito di effettuarli alle unità sanitarie locali previste dalla legge n. 833 del 1978. Detto articolo vieta al datore di lavoro di accertare direttamente la idoneità psico-fisica dell'invalido.

Gli articoli 28 e 29 prevedono le procedure a carico dei datori di lavoro privati e delle amministrazioni pubbliche in materia di denunce semestrali riflettenti

la situazione del personale dipendente. È di tutta evidenza che attraverso tali denunce è possibile accertare l'osservanza o meno degli obblighi riguardanti l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette. Per le denunce delle aziende private è previsto l'esame da parte della Commissione provinciale che, rilevate eventuali carenze, trasmette gli atti all'Ufficio provinciale del lavoro il quale, decorso inutilmente il termine di 30 giorni entro il quale le aziende possono formulare le richieste, trasmette gli atti al competente Ispettorato del lavoro per le procedure contravvenzionali di cui al successivo articolo 30. Per le denunce degli Enti pubblici l'Ufficio provinciale del lavoro, chiesti i chiarimenti agli enti interessati in caso di mancata denuncia senza che abbia ricevuto riscontro o che le delucidazioni fornite non siano valide, denuncia tale comportamento all'autorità giudiziaria.

L'articolo 30 inasprisce considerevolmente la misura delle sanzioni penali per i privati datori di lavoro che contravengono alle norme sul collocamento obbligatorio.

L'articolo 31 tratta della definizione amministrativa delle contravvenzioni.

L'articolo 32 destina le ammende alle Regioni per la incentivazione dell'attività rieducativa dei lavoratori invalidi.

L'articolo 33 delega il potere esecutivo a rivedere le aliquote percentuali per la ripartizione dei posti riservati a scadenza triennale. Non può sfuggire l'importanza di tale innovazione che rende più facile il collocamento degli invalidi e degli altri aventi diritto secondo un principio di maggiore equità distributiva.

L'articolo 34 contempla le norme in materia di vigilanza.

L'articolo 35 dispone circa la copertura finanziaria per il funzionamento delle Commissioni, spese generali e di esercizio, po-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nendo l'onere a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con apposito stanziamento sul capitolo 1250.

L'articolo 36 opera un collegamento tra le norme generali sul collocamento obbligatorio e quello previsto per gli ex tubercolotici.

L'articolo 37 riguarda l'assunzione dei profughi.

L'articolo 38 introduce un aggiuntivo congedo ordinario per cure.

L'articolo 39 detta disposizioni transitorie per gli invalidi e gli altri aventi diritto già obbligatoriamente assunti dai datori di lavoro pubblici e privati.

L'articolo 40 prevede la possibilità di emanare norme regolamentari.

L'articolo 41 riguarda l'entrata in vigore della legge, che risulta immediata per la costituzione della Commissione provinciale, della Commissione regionale e della Sottocommissione centrale.

Per le ragioni di fondo che ispirano la presente proposta di legge, si confida nella sensibilità degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria).*

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, comunali e provinciali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici e gli istituti soggetti a vigilanza governativa o della Banca d'Italia — degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei privi della vista e dell'udito, degli orfani e coniuge superstite dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, degli ex tubercolotici, dei profughi, nonché dei soggetti le cui possibilità di acquisire una occupazione siano effettivamente ridotte per una minorazione fisica, psichica o sensoriale di qualsiasi natura ed origine.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche e il 60° anno di età per le assunzioni degli invalidi presso le aziende private, nei confronti del coniuge superstite allorché sia passato a nuove nozze, nei confronti degli orfani e degli equiparati che abbiano superato il 26° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura e il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

## ART. 2.

*(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che — non militari — siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatti di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

## ART. 3.

*(Invalidi per servizio).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o che si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 2, con le eccezioni ivi citate.

ART. 4.

*(Invalidi del lavoro).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

ART. 5.

*(Invalidi civili).*

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore al 40 per cento, compresi i dimessi da istituti e luoghi di cura per guarigione clinica da affezioni di natura tubercolare, nonché, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i privi della vista divenuti tali per cause non riconducibili a fatto di guerra, di servizio o di lavoro che non abbiano conseguito la qualificazione di centralinista telefonico o di massaggiatore o massofisioterapista ovvero le diverse qualificazioni professionali speciali di cui al successivo articolo 6 e che aspirino ad una occupazione confacente alle loro ridotte capacità lavorative.

Sono inoltre considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni di carattere psichico o sensoriale; per tale categoria viene redatto un apposito elenco e riservata un'apposita aliquota nell'articolo 9 della presente legge e si provvederà con l'assunzione dei predetti minorati in posto di lavoro protetto.

La natura della minorazione psichica o sensoriale nonché la possibilità di inserimento del soggetto in posti di lavoro

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

protetto dovrà essere certificata dalle competenti Unità sanitarie locali di cui al successivo articolo 27.

L'accertamento sanitario è effettuato dalle Unità sanitarie locali istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833; esso dovrà specificare la natura dell'invalidità e l'esatta percentuale di minorazione dell'invalido.

## ART. 6.

*(Privi della vista).*

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore e massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 7.

*(Privi dell'udito).*

Agli effetti della presente legge sono considerati privi dell'udito coloro che sono colpiti da sordità totale dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio fonetico nonché coloro che siano colpiti, successivamente all'apprendimento del linguaggio fonetico, da sordità bilaterale assoluta o con residuo uditivo non superiore a 40 decibel.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei minorati di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni della presente legge. Per coloro che siano colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio, restano, altresì, ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

ART. 8.

*(Orfani e coniuge superstite).*

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani ed il coniuge superstite di coloro che siano morti in guerra per fatto di guerra, o per lavoro, o per servizio ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni e delle infermità che diedero luogo al trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto al coniuge superstite anche quando il matrimonio sia posteriore all'evento che abbia prodotto l'inabilità.

Il beneficio del collocamento obbligatorio si trasferisce all'altro coniuge o ai figli di coloro che siano divenuti permanentemente incollocabili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e che non espletino alcuna attività lavorativa.

Hanno infine diritto al collocamento obbligatorio il coniuge o i figli di coloro che siano morti o che siano divenuti totalmente e permanentemente inabili per fatto violento subito in occasione di attività lavorativa subordinata.

La qualifica di orfano e di orfano equiparato è attribuita ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, affiliati ed adottivi. Tale qualifica spetta anche se il concepimento, il riconoscimento, l'affiliazione, l'adozione siano posteriori al fatto che ha prodotto l'inabilità.

Il limite di età per il riconoscimento della condizione di orfano o equiparato è fissato al compimento del 26° anno di età. È ammessa tuttavia l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo articolo 26 per

gli orfani ed equiparati che pur avendo superato detto limite al momento della morte del genitore o dello stato di inabilità permanente, fossero a carico del genitore stesso, nonché gli orfani e gli orfani equiparati che siano divenuti tali prima del compimento del 21° anno di età.

ART. 9.

*(Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari).*

L'aliquota complessiva da riservarsi da parte dei privati datori di lavoro e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni previste dalla presente legge è ripartita per le varie categorie di riservatari nelle misure e nel conseguente ordine prioritario di cui all'allegata Tabella A.

La percentuale riservata ai minorati dell'udito si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti.

Rimangono in vigore le norme concernenti l'assunzione dei minorati della vista nelle mansioni di centralinista telefonico o di massaggiatore o massofisioterapista, le quali si applicano anche quando le aziende o le amministrazioni hanno coperto le percentuali fissate per le altre categorie di invalidi.

In mancanza di diretti beneficiari ovvero nei casi in cui i diretti beneficiari rifiutino l'avviamento, subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie seguendo, *ab initio*, l'ordine con cui tali categorie sono indicate nel primo comma del presente articolo.

ART. 10.

*(Trattamento, licenziamento).*

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo, con l'esclusione del periodo di prova.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti nonché al coniuge superstite e agli orfani dei caduti in guerra, per fatto di guerra, per servizio e per lavoro, ai minorati della vista e dell'udito.

I mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati, oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, quando sia accertata la totale inabilità o la perdita di ogni capacità lavorativa od un aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento previsto dal precedente comma è effettuato dagli organi sanitari di cui all'articolo 27 su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro o da parte della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

In casi di licenziamento o di dimissioni del lavoratore l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, all'organo provinciale per il collocamento obbligatorio per la sostituzione del lavoratore licenziato o dimissionario con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

## TITOLO II

### SOGGETTI OBBLIGATI

#### ART. 11.

*(Aziende private  
ed enti pubblici economici).*

I privati datori di lavoro, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione statale, regionale, provinciale e comunale, anche se ordinate secondo le norme del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, con più di trenta dipendenti sono tenute ad assumere lavoratori appartenenti

alle categorie indicate nel titolo I della presente legge per un'aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo saranno riservati ai mutilati ed invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita di biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinematografi, sale di concerto, ecc.), guardiani di parcheggio per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza, quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9 della presente legge.

Agli effetti del collocamento obbligatorio non sono computabili fra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle categorie protette già obbligatoriamente occupati.

Le aziende che esercitano particolari attività che espongono i dipendenti a contrarre malattie professionali ovvero al rischio di infortunio, secondo la normativa vigente in materia, da determinarsi con apposito decreto ministeriale, possono comprendere nella percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 9, le unità invalidatesi, in costanza del rapporto di lavoro nella stessa azienda, per infortunio o malattia professionale e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa, certificata dall'INAIL, non inferiore ad un terzo.

Nel caso di aziende con più sedi o stabilimenti dislocati in diverse province, ai fini dell'osservanza della presente legge, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti.

## ART. 12.

(Enti pubblici).

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, con più di 30 dipendenti sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti in organico o al contingente numerico in caso di mancanza dell'organico nella seguente misura:

- a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo;
- b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
- c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9 della presente legge.

Nei concorsi per l'assunzione a posti delle carriere direttive e di concetto o parificate, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti in organico; a parità di punteggio valgono le precedenzae stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Nei confronti dei suddetti riservatari si applica l'elevazione ad anni 55.

Per le assunzioni presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento au-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tonomo, le amministrazioni regionali o provinciali o comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici in genere ed istituti soggetti a vigilanza governativa, si prescinde dallo stato di disoccupazione.

## ART. 13.

(*Esclusioni, esoneri*).

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, nonché le aziende private che svolgono attività di trasporto in genere, non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle qualifiche e percentuali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie dei ciechi o minorati dell'udito presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che, in sostituzione di invalidi, provvedano ad assumere il coniuge superstite o gli orfani delle varie categorie. La mancata assunzione del coniuge superstite o degli orfani comporta la decadenza dall'esonero.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rientrano tassativamente nelle speciali condizioni di cui al comma precedente:

- 1) la pericolosità dell'ambiente e delle lavorazioni;
- 2) la nocività delle sostanze impiegate;
- 3) la gravosità delle mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
- 4) la particolare natura e modalità dell'attività di aziende che occupano prevalentemente personale femminile;
- 5) la particolare attività di natura eccezionale, come il lavoro nelle miniere, cave e torbiere.

La domanda di parziale esonero, debitamente motivata e documentata, dovrà essere presentata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale. La domanda sospende l'obbligo di assunzione di invalidi nei limiti dell'aliquota percentuale di esonero richiesto nella misura massima prevista dalla tabella allegata che può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulla domanda di esonero decidono rispettivamente la commissione provinciale, quando la domanda si riferisca ad una o più unità produttive aventi sede nella stessa provincia; la commissione regionale, quando la domanda si riferisca a più unità produttive aventi sede nella stessa regione; la sottocommissione centrale, quando la domanda si riferisca a più unità produttive aventi sede nel territorio di regioni diverse.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

## ART. 14.

*(Procedura per le domande di esonero di competenza della commissione provinciale).*

La commissione provinciale decide sulla domanda dopo aver acquisito il parere dell'Ispettorato del lavoro competente

per territorio. Detto parere deve pervenire alla commissione entro e non oltre il ventesimo giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta all'Ispettorato del lavoro.

Contro la decisione della commissione provinciale l'azienda può ricorrere alla commissione regionale per il collocamento obbligatorio competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la commissione regionale può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della commissione regionale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119.

La delibera della commissione provinciale, ove sia stata assunta in difformità del parere dell'Ispettorato del lavoro di cui al primo comma del presente articolo, deve essere trasmessa per il riesame alla commissione regionale, che dovrà dare comunicazione all'azienda richiedente della data di ricezione della delibera medesima. In tal caso l'efficacia della delibera rimane sospesa finché non ne sia avvenuto il riesame ovvero non sia scaduto il termine assegnato alla commissione regionale.

La commissione regionale deve riesaminare la delibera di cui al comma precedente entro 30 giorni. Fino alla scadenza di tale termine è interrotto il termine per l'impugnativa in via gerarchica del provvedimento della commissione provinciale.

Trascorso tale termine, ove il provvedimento sia stato riesaminato dalla commissione regionale, avverso la decisione di quest'ultima è ammesso il ricorso alla sottocommissione centrale. In caso di mancato riesame il ricorso gerarchico contro il provvedimento della commissione provinciale deve essere presentato alla commissione regionale.

## ART. 15.

*(Procedura per le domande di esonero di competenza della commissione regionale).*

La commissione regionale decide sulla domanda dopo aver acquisito i pareri degli Ispettorati del lavoro competenti per territorio. Detti pareri devono pervenire alla commissione entro e non oltre il ventesimo giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta agli Ispettorati del lavoro.

Contro la decisione della commissione regionale l'azienda può ricorrere alla sottocommissione centrale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la sottocommissione centrale può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato regionale del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della sottocommissione centrale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119.

La delibera della commissione regionale, ove sia stata assunta in difformità del parere dell'Ispettorato del lavoro di cui al primo comma del presente articolo, deve essere trasmessa per riesame alla sottocommissione centrale, che dovrà dare comunicazione all'azienda richiedente della data di ricezione della delibera medesima. In tal caso l'efficacia della delibera rimane sospesa finché non ne sia avvenuto il riesame ovvero non sia scaduto il termine assegnato alla sottocommissione centrale.

La sottocommissione centrale deve riesaminare la delibera di cui al comma precedente entro 30 giorni. Fino alla scadenza di tale termine è interrotto il termine per l'impugnativa in via gerarchica del provvedimento alla commissione regionale.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Trascorso tale termine, ove il provvedimento sia stato riesaminato dalla sottocommissione centrale, avverso la decisione di quest'ultima è ammesso ricorso in via di opposizione alla medesima sottocommissione centrale. In caso di mancato riesame il ricorso gerarchico contro il provvedimento della commissione regionale deve essere presentato alla sottocommissione centrale.

## ART. 16.

*(Procedura per le domande di esonero di competenza della sottocommissione centrale).*

La sottocommissione centrale decide sulla domanda dopo aver acquisito i pareri degli Ispettorati regionali del lavoro competenti per territorio. Detti pareri devono pervenire alla sottocommissione entro e non oltre il ventesimo giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta all'Ispettorato del lavoro.

Contro la decisione della sottocommissione centrale l'azienda può ricorrere in via di opposizione alla medesima entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la sottocommissione centrale può avvalersi della collaborazione degli Ispettorati regionali del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della sottocommissione centrale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119.

## ART. 17.

*(Decadenza degli esoneri).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli esoneri già concessi a privati datori di lavoro si consi-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

derano decaduti se superiori ai limiti massimi di cui al precedente articolo 13.

Sono altresì scadute le opzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

## ART. 18.

*(Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare).*

I sanatori e le case di cura per tubercolotici, siano essi enti pubblici ovvero gestiti da enti pubblici o da privati, hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

## ART. 19.

*(Esecutorietà ed impugnativa dei provvedimenti amministrativi).*

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei posti di riserva spettanti agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della presente legge.

Ove tali posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ancora ricoperti, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla preventiva assunzione senza concorso degli invalidi e degli altri aventi diritto.

Sarà negata altresì l'esecutività e la registrazione della delibera per la sistemazione in ruolo del personale avventizio nel caso non sia interamente coperta la percentuale di invalidi e degli altri aventi diritto nei posti di ruolo.

I provvedimenti non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia dai singoli beneficiari, iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 26 che da enti ed associazioni cui è istituzionalmente affidata la tutela degli invalidi e degli altri aventi diritto di cui alla presente legge.

Tutti gli atti relativi alle impugnazioni di cui al comma precedente sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o bollo.

### TITOLO III

#### MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO

##### ART. 20.

*(Organi di collocamento.  
Commissione provinciale).*

Il servizio del collocamento è effettuato dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio che è istituito in ogni provincia presso la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Essa è composta:

1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, che la presiede;

2) da un rappresentante designato da ciascuno degli enti ed associazioni di cui al comma seguente;

3) da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro di cui almeno uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

4) da un ispettore del lavoro.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.

Gli enti ed associazioni di cui al comma precedente sono: l'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale famiglie disperse in guerra, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Ente nazionale protezione assistenza sordomuti, l'Unione italiana ciechi, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e coniuge superstite di cui alla presente legge.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del direttore dell'UPLMO per un periodo di tre anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione è convocata su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

#### ART. 21.

*(Disciplina dell'avviamento al lavoro).*

Le richieste per la copertura dei posti carenti devono essere numeriche, distinte per sesso o per categorie di riservatari; le denunce semestrali di cui all'articolo 28 valgono come richieste secondo le modalità previste in detto articolo.

La richiesta nominativa è ammessa:

a) per i componenti il nucleo familiare del datore di lavoro;

b) per il personale avente funzioni direttive;

c) per il personale di concetto;

d) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli edifici, dei cantieri o comunque di beni;

e) per i lavoratori in possesso delle qualificazioni e specializzazioni di cui all'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

f) per i lavoratori che hanno frequentato corsi finalizzati all'avviamento presso aziende private, eventualmente disponibili negli elenchi di cui all'articolo 26 della presente legge.

Ai fini dell'avviamento al lavoro saranno preferiti gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9 che hanno frequentato corsi di addestramento professionale, cicli di rieducazione sociale istituiti dalle regioni o dalle stesse riconosciuti.

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge devono coprire i posti vacanti nei ruoli delle carriere esecutiva, ausiliaria o equipollenti, ed operaia e nel contingente numerico in caso di mancanza dell'organico nelle misure percentuali stabilite dall'articolo 9 entro 90 giorni dal verificarsi delle vacanze.

#### ART. 22.

*(Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio).*

La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio svolge nell'ambito della propria circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) esamina le denunce semestrali di cui al successivo articolo 28 e fissa i criteri di avviamento dei beneficiari;

b) predispone ed approva le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 26 e procede al loro collocamento;

c) può chiedere che sia accertata, ai sensi del successivo articolo 27, l'idoneità fisica dell'invalido che chiede l'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 26;

d) decide circa le iscrizioni degli aspiranti in caso di insufficiente od inidonea documentazione relativamente alla qualifica e alle attitudini professionali di cui al secondo comma dell'articolo 26;

e) approva l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

f) decide, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 9 della presente legge;

g) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie, presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decide per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;

h) delibera sulle richieste di esonero delle assunzioni di invalidi presentate dall'azienda a norma dell'articolo 13;

i) esprime parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti secondo le modalità di cui all'articolo 31;

l) esprime pareri sulle richieste di compensazione territoriale presentate dalle aziende ai sensi dell'articolo 25;

m) tutte le altre funzioni che sono ad essa demandate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In seno alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio sono istituite tre sottocommissioni cui vengono affidati i seguenti compiti:

1) di collaborazione con la commissione provinciale nell'espletamento delle funzioni connesse con la lettera a) del presente articolo;

2) di accertamento della qualifica professionale degli invalidi e dei mutilati in relazione alle loro minorazioni e attitudini lavorative;

3) di fornire alla commissione regionale per il collocamento obbligatorio ogni utile elemento per l'attuazione di quanto previsto alla lettera d) del successivo articolo 23.

Le tre sottocommissioni di cui al precedente comma sono composte rispettivamente:

a) dal rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro

che la presiede, da un delegato del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed è integrata da un assistente sociale;

b) dai rappresentanti delle categorie invalide di guerra e per servizio, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed integrata da un'assistente sociale;

c) dai rappresentanti delle Associazioni degli invalidi civili, per i sordomuti e ciechi, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e integrata da un'assistente sociale.

La presidenza delle commissioni di cui alle lettere b) e c) è attribuita ai rappresentanti delle categorie invalide maggiormente rappresentative che possono di volta in volta delegare il rappresentante delle altre categorie dello stesso gruppo.

#### ART. 23.

*(Commissione regionale  
per il collocamento obbligatorio).*

È istituita in ogni capoluogo di regione, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione regionale per il collocamento obbligatorio, composta:

1) dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro (o da un suo delegato) che la presiede;

2) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni od enti di cui all'articolo 20, secondo comma della presente legge;

3) da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza delle azien-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

de a partecipazione statale designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) da un ispettore del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e durano in carica tre anni.

La commissione regionale:

a) decide sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nella stessa regione;

b) riesamina le delibere della commissione provinciale adottate in materia di esoneri in difformità del parere espresso dall'Ispettorato del lavoro;

c) decide in seconda e definitiva istanza i ricorsi delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati in materia di esonero;

d) instaura rapporti con l'Ente regione per quanto attiene alle materie ad esso delegate, in specie la sanità e la formazione professionale;

e) attua propositi di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale dirette a conseguire la massima occupazione degli invalidi;

f) decide sui ricorsi presentati dai soggetti tutelati dalla presente legge avverso il divieto di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 26 nonché sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui alla lettera d) dell'articolo 22;

g) decide nell'ambito regionale in merito alla ripartizione dei posti da coprire nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11.

La commissione regionale inoltre, considerato in ogni singola provincia il numero degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, previo parere delle commissioni provinciali delle province interessate, autorizzare, su loro documentata richiesta, i privati datori di lavoro aventi più unità produttive in province diverse

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dalla stessa regione ad assumere nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto portando l'eccedenza a compenso del minor numero dei mutilati ed invalidi e degli altri aventi diritto assunti nelle altre province.

Ai servizi della commissione provinciale e regionale si provvede per mezzo dei rispettivi Uffici del lavoro.

## ART. 24.

*(Validità per le deliberazioni degli organi collegiali).*

Le deliberazioni degli organi collegiali previste dalla presente legge sono valide se adottate con la sola maggioranza dei membri intervenuti nell'assemblea purché nell'assemblea stessa siano presenti almeno un rappresentante di una delle organizzazioni di categoria, un rappresentante di una associazione sindacale dei lavoratori ed un rappresentante di un'associazione sindacale dei datori di lavoro.

## ART. 25.

*(Sottocommissione centrale).*

Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta:

1) dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede;

2) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori facenti parte della predetta commissione centrale;

3) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni o da enti a carattere nazionale previsti dal secondo comma dell'articolo 20 della presente legge.

La sottocommissione:

1) esprime pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio;

2) decide sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nel territorio di regioni diverse;

3) riesamina le delibere delle commissioni regionali adottate in materia di esoneri in difformità dei pareri espressi dagli Ispettorati regionali del lavoro;

4) decide sui ricorsi presentati dalle aziende aventi sedi in più regioni contro i provvedimenti emanati dalla commissione provinciale in materia di esoneri dall'obbligo dell'assunzione di cui all'articolo 14 della presente legge;

5) decide in seconda e definitiva istanza i ricorsi in opposizione delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati dalla sottocommissione stessa in materia di esoneri;

6) decide nell'ambito nazionale in merito alla ripartizione dei posti da coprire nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 e nei casi di aziende aventi unità produttive in regioni diverse.

La sottocommissione, inoltre, considerato in ogni singola provincia il numero degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, previo parere delle commissioni provinciali delle province interessate, autorizzare, su loro documentata richiesta, i datori di lavoro privati che esercitano in più province ad assumere nella provincia o nelle province specificate nella domanda stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero degli invalidi e degli altri aventi diritto assunti nelle altre province.

Provvedimenti adottati dalla sottocommissione centrale in materia di compensazioni territoriali sono definitivi.

## ART. 26.

*(Elenchi).*

Presso gli Uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, di quelli colpiti da minorazioni di carattere psichico, delle facoltà sensoriali e da irregolarità psichiche e privi della vista, nonché del coniuge e degli orfani dei caduti in guerra, del lavoro o per servizio che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative. In calce ad ogni elenco devono essere elencati anche gli aventi diritto che, non essendo disoccupati, aspirino ad altra occupazione.

La richiesta di iscrizione deve essere corredata della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, una dichiarazione gratuitamente rilasciata dall'ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, iscritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 468, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

I beneficiari menzionati all'ultimo comma dell'articolo 12 saranno iscritti in appositi elenchi.

## ART. 27.

*(Accertamento sanitario).*

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare, nonché la

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti.

Tale accertamento è effettuato dalla Unità sanitaria locale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità psico-fisica dell'invalido.

Qualora il datore di lavoro, allontani dal lavoro l'invalido già assunto o si rifiuti di assumerlo (in attesa dell'accertamento sanitario) è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto sanitario riesca favorevole all'invalido. In tal caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido un'occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, sostituito dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quello per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

## ART. 28.

*(Denunce delle aziende private).*

Tutti i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 29, sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimento, per sesso e per qualifica, nonché il numero complessivo dei dipendenti e di quelli del-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le categorie protette addetti a posti di fiducia, attesa e custodia come dal secondo comma dell'articolo 11;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze precisando per ciascuno il giorno di assunzione, e la categoria di appartenenza;

c) l'indicazione nominativa degli invalidi del lavoro di cui all'articolo 11 penultimo comma, allegando la relativa certificazione INAIL.

La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, esaminate le domande e rilevate eventuali carenze, trasmette gli atti all'Ufficio provinciale del lavoro il quale invita le aziende a formulare la richiesta, entro 30 giorni, delle unità protette da assumere. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio stesso provvederà a trasmettere gli atti al competente Ispettorato provinciale del lavoro per le procedure contravvenzionali di cui al successivo articolo 30.

Le aziende che hanno una o più unità produttive in una sola provincia devono fare le denunce di cui al presente articolo alla competente commissione provinciale. Le aziende che hanno più unità produttive in province diverse della stessa regione devono fare le denunce alla commissione regionale e alle singole commissioni provinciali competenti. Le aziende che hanno più unità produttive in regioni diverse devono fare le denunce alla sottocommissione centrale ed alle singole commissioni provinciali competenti.

Le aziende private con stabilimenti in più province, autorizzate alla compensazione territoriale, sono, altresì, tenute a presentare denunce semestrali complessive, nelle scadenze e con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo, indicando i posti disponibili nell'intero territorio nazionale, suddivisi per provincia, alla sottocommissione centrale di cui all'articolo che precede.

Le commissioni provinciali sono tenute a trasmettere un esemplare delle denun-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ce semestrali ai competenti Uffici provinciali del lavoro. La sottocommissione centrale è tenuta a trasmettere copia delle denunce complessive alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le associazioni ed enti di cui al secondo comma dell'articolo 20 della presente legge possono prendere visione e copia delle denunce presentate.

## ART. 29.

*(Denunce degli enti pubblici).*

Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e le amministrazioni regionali sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 25, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione il numero dei dipendenti in servizio assunti obbligatoriamente, corredato da un elenco nominativo degli stessi.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti e l'elenco di cui sopra alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio e alle commissioni regionali delle circoscrizioni territoriali in cui operano ed entro i termini predetti. Le associazioni e gli enti di cui al secondo comma dell'articolo 20 della presente legge possono prendere visione e copia dei prospetti e degli elenchi presentati.

La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1, a carattere nazionale o aventi sede in più province.

Nel caso di mancato invio del prospetto di cui al secondo comma da parte degli enti pubblici locali od in caso di non avvenuta assunzione, da parte degli enti medesimi degli invalidi e degli altri aventi diritto nelle carriere esecutiva, ausiliaria ed operaia o nel contingente numerico in mancanza dell'organico, nelle ali-

quote percentuali stabilite e nel termine di 120 giorni dal verificarsi delle vacanze, l'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, chiesti i chiarimenti agli enti suddetti sui motivi della mancata denuncia o assunzione e trascorsi i 30 giorni dalla richiesta, senza che abbia ricevuto riscontro o le delucidazioni fornite non siano valide a giustificare l'inadempienza, denuncia tale comportamento alla autorità giudiziaria per il perseguimento di eventuali responsabilità penali. La stessa procedura è adottata dalla sottocommissione centrale, nei casi di cui al precedente comma, nei riguardi delle amministrazioni statali, aziende ed enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale.

#### TITOLO IV.

##### SANZIONI

##### ART. 30.

*(Sanzioni penali).*

I soggetti obbligati che non provvedano ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 28 sono puniti con una ammenda da lire 50.000 a lire 5 milioni, a seconda della gravità dei fatti.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con l'arresto sino a 6 mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

I privati datori di lavoro, obbligati a norma dei precedenti articoli della presente legge, ad assumere gli invalidi e gli altri aventi diritto, che non provvedano a farne richiesta al competente Ufficio provinciale del lavoro ovvero, fatta la richiesta, non provvedano all'occupazione dei lavoratori avviati, sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità protetta per la quale è stata avanzata richiesta, ovvero, se richiesta, non assunta a seguito di avviamento.

Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non comunichi, ai fini della sostituzione, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

ART. 31.

*(Definizione delle contravvenzioni).*

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il Prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 30 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del Prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso alle autorità giudiziarie non oltre 60 giorni dalla scadenza di tale termine.

ART. 32.

*(Devoluzione delle ammende).*

Le ammende previste dalla presente legge saranno destinate alle regioni per la incentivazione dell'attività rieducativa dei lavoratori invalidi.

## TITOLO V

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## ART. 33.

*(Modificabilità percentuali).*

Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e nelle tabelle allegate, per la ripartizione dei posti riservati fra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, verranno riesaminate ogni triennio, a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle modificazioni quantitative intervenute nelle categorie tutelate.

La modificazione delle aliquote è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 25 della presente legge.

## ART. 34.

*(Vigilanza).*

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

## ART. 35.

*(Copertura finanziaria).*

Alla spesa occorrente per il funzionamento delle commissioni di cui alla presente legge nonché per le spese generali e di esercizio delle funzioni attive, di legale rappresentanza, si provvede con apposito stanziamento sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ciascun esercizio finanziario.

## ART. 36.

*(Lavoratori tubercolotici  
dimessi da luoghi di cura).*

Le case di cura per tubercolotici hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezioni tubercolari secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

## ART. 37.

*(Profughi).*

Per l'assunzione dei profughi, restano ferme, fino all'entrata in vigore della normativa organica in materia, le disposizioni di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni in legge 19 ottobre 1970, n. 744, nonché tutte le disposizioni di carattere transitorio, già emanate in favore della categoria.

## ART. 38.

*(Congedi per cura).*

Ai lavoratori invalidi di cui all'articolo 1 della presente legge, competono trenta giorni di congedo per cure retribuiti, quando, su motivata richiesta del medico curante e accertata dal competente SAUB, queste siano richieste dallo stato di invalidità.

La norma non si applica per coloro che beneficiano di migliori condizioni contrattualmente previste.

Per i dipendenti delle aziende private la retribuzione è posta a carico degli enti che gestiscono la rendita o il trattamento di pensione.

**ART. 39.**

*(Norma transitoria).*

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono trattenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonché se già assunti presso aziende con meno di 26 dipendenti.

Saranno parimenti trattenuti in servizio e conteggiati regolarmente nelle quote d'obbligo, gli invalidi civili già assunti obbligatoriamente con una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo.

Il numero di unità in più di una categoria non può essere conteggiato a copertura di posti vacanti in una categoria diversa.

**ART. 40.**

*(Norme regolamentari).*

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni regolamentari.

**ART. 41.**

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Hanno immediata applicazione le norme riguardanti la costituzione della commissione provinciale, della commissione regionale e della sottocommissione centrale.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

## TABELLA A

per cento

—

Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio . . . . .	20
Invalidi del lavoro . . . . .	30
Minorati psichici e mentali . . . . .	5
Minorati dell'udito . . . . .	5
Orfani e coniuge superstite dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per lavoro e per servizio . . . . .	15
Invalidi civili e invalidi civili privi della vista . . . . .	25

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## TABELLA B

per cento

—

Manovali, cantonieri e operai nella percentuale complessiva del	15
Guardie e custodi in genere delle stazioni nella percentuale complessiva del . . . . .	20
Portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del . .	40

## TABELLA C

## MISURA MASSIMA DEGLI ESONERI PER SINGOLI SETTORI

Ramo e classe di attività economica	Percentuale sospensiva
—	—
1) AGRICOLTURA . . . . .	30
2) INDUSTRIE ESTRATTIVE:	
— Estrazione di marmo, di pietre e di altri materiali da costruzione . . . . .	45
— Estrazione di zolfo, di sale e di altri minerali non metalliferi . . . . .	40
3) INDUSTRIE MANIFATTURIERE:	
— Industrie alimentari e affini . . . . .	30
— Industrie della seta, del cotone e della lavorazione delle fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche	40
— Industrie della lana . . . . .	35
— Industrie delle fibre dure e tessili varie . . . . .	30
— Industrie delle calzature . . . . .	30
— Industrie del mobilio . . . . .	30
— Industrie metallurgiche . . . . .	45
— Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie	40
— Industrie chimiche . . . . .	40
— Industrie dei derivati del petrolio e del carbone . . . . .	40
— Industrie per la produzione della cellulosa per usi tessili, delle fibre tessili artificiali e sintetiche . . . . .	30
— Industrie della carta e della cartotecnica . . . . .	40
— Industrie poligrafiche, editoriali e affini . . . . .	40
4) INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI:	
— Industrie delle costruzioni . . . . .	45
— Industrie dell'installazione di impianti da parte di aziende specializzate, non costruttrici . . . . .	45

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: TABELLA C

Ramo e classe di attività economica	Percentuale sospensiva
5) PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS - DISTRIBUZIONE DI ACQUA:	
— Produzione e distribuzione di gas . . . . .	30
6) COMMERCIO:	
— Commercio al minuto di prodotti tessili e di articoli di vestiario, abbigliamento e arredamento . . . . .	35
— Commercio al minuto di prodotti meccanici e articoli vari . . . . .	35
— Alberghi e pubblici esercizi . . . . .	20
7) TRASPORTI E COMUNICAZIONI:	
— Trasporti terrestri . . . . .	45
— Trasporti marittimi . . . . .	30
— Trasporti aerei . . . . .	40
— Comunicazioni . . . . .	35
8) CREDITO, ASSICURAZIONE E GESTIONI FINANZIARIE:	
— Credito . . . . .	25
— Assicurazione . . . . .	25
— Gestioni finanziarie (esattoriali) . . . . .	25
9) SERVIZI E ATTIVITÀ SOCIALI VARIE:	
— Servizi per l'igiene e la pulizia . . . . .	40
— Servizi dello spettacolo . . . . .	40
— Servizi sanitari . . . . .	40
— Servizi privati per l'istruzione e la formazione professionale . . . . .	40
— Servizi di vigilanza notturna e diurna . . . . .	60